

REGOLAMENTO (CEE) N. 1252/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1990

relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna ⁽³⁾, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore delle carni bovine a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, in particolare per quanto riguarda i prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che per la campagna 1990/1991, il prezzo d'orientamento e il prezzo di intervento dei bovini adulti

sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio ⁽⁴⁾; che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 ⁽⁶⁾, ha stabilito il premio speciale per i bovini maschi; che il premio per il mantenimento delle vacche nutrici è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1357/80 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1187/90 ⁽⁸⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore delle carni bovine, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990.